

CAPITOLATO
POLIZZA KASKO CHILOMETRICA
Autovetture private per cause di servizio

COMUNE DI BORGOSESIA

Piazza Martiri,1

13011 BORGOSESIA

Codice Fiscale o Partita Iva: 00210430021

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	:	KASKO VETTURE PRIVATE IN MISSIONE
CONTRAENTE	:	COMUNE DI BORGOSIESIA
ATTIVITA'	:	VETTURE DI PROPRIETÀ O IN USO AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI
MASSIMALE ASSICURATO	:	€ 20.000
DECORRENZA	:	30.03.2025
SCADENZA	:	31/01/2028
REGOLAZIONE PREMI	:	IN BASE AL PREVENTIVO DI KM. 3.000 DI PERCORRENZA

**ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO
- POLIZZA KASKO -**

1.00 - Definizioni e Precisazioni.

2.00 - Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale.

3.00 - Condizioni che regolano le Garanzie per i danni al veicolo.

**4.00 - Condizioni che regolano la Denuncia e la Liquidazione dei Sinistri -
Gestione delle Vertenze.**

5.00 – Condizioni Aggiuntive.

1.00 - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI.

Nel testo che segue si intendono per:

COMPAGNIA/SOCIETÀ:

l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria;

OGGETTO:

copertura assicurativa dei danni materiali e diretti riportati dai veicoli dei dipendenti comunali e degli Amministratori;

CONDUCENTE:

la persona fisica che pone in circolazione il veicolo;

CONTRAENTE :

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto:

- Comune di

FRANCHIGIA :

la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

MASSIMALE :

la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia;

LEGGE :

la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 "Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", con relativo regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 n. 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e s.m. e i.;

PREMIO :

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO :

il verificarsi del fatto dannoso;

VEICOLO :

Autoveicoli di proprietà e/o uso dei dipendenti ed Amministratori del Comune

BROKER:

L'Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. Viale Gran San Bernardo 10 11100 Aosta

2.00 - CONDIZIONI GENERALI.

2.01 – Premessa.

L'assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

1. Amministratori e Segretario comunale del Contraente;

2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei medesimi per conto e nell'interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio in itinere derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per

l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L'assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l'estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.

2.02 - Decorrenza - Durata del Contratto - Proroga – Recesso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 30/03/2025 e cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/01/2028, data alla quale lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. **Ove sia ritenuto conveniente e qualora ciò sia consentito in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la proroga del servizio, per mesi sei (6), ai sensi dell'art. 120, comma 610, del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche in corso. La richiesta è formulata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.**

E' fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno due mesi prima della scadenza anniversaria.

2.03 – Veicoli assicurati.

Si intendono assicurati i veicoli usati da:

- dipendenti autorizzati per motivo di servizio dalla Contraente;
- amministratori per i sinistri occorsi nell'espletamento del loro mandato.

Sono esclusi I veicoli di proprietà della Contraente.

2.04 – Descrizione dei veicoli assicurati.

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

2.05 – Massimali – Chilometri previsti.

Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto e cioè sino ad un massimo di:

€uro 20.000,00 per sinistro, con il limite di €uro 40.000,00 per anno assicurativo.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di €. 150,00

Chilometri presunti 3.000

2.06 – Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

2.07 - Pagamento del Premio - Regolazione Premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 C.C. è elevato a 30 giorni.

La Contraente comunicherà i dati necessari entro 120 giorni dalla scadenza annuale. Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra, ed il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per La Società di agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda le rate successive è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24,00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio, fermo restando le scadenze stabilite.

Le regolazioni del premio, attive o passive, relative al numero di km. percorsi dai dipendenti e dagli Amministratori nell'annualità assicurativa presa in considerazione, dovranno essere versate, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società e comunque entro 90 giorni dalla scadenza annuale.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti della Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

2.08 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede.

L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

In caso di dolo la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

2.09 - Foro Competente.

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale di Aosta.

2.10 - Oneri Fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

2.11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.00 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

3.04 Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art. 2.03.

3.05 Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano. In caso di danno parziale La Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare

il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 4.01. In caso di danno totale La Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dalla art. 4.01, dedotto il valore di recupero, con il limite di cui all'art. 2.05.

Esclusioni:

la garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

3.06 - Danni da incendio

La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

3.07 - Danni da furto

La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato.

3.08 - Eventi socio-politici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art. 3.05

3.09 – Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

3.10 – Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €uro 500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

3.11 – Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €uro 150,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui ai punti precedenti.

3.12 - Estensione Territoriale.

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per i Paesi U.E. nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

4.00 - Condizioni che regolano la Denuncia e la Liquidazione dei Sinistri - Gestione delle Vertenze.

4.01 – Procedura sinistri.

a) Denuncia del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società con la descrizione dell'accaduto.

b) Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

c) Perdita totale – tabella indennizzi – clausola arbitrare.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo La Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quello del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

4.02 – Colpa grave dell'Assicurato.

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

4.03 - Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C..

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

5.00 - Condizioni Aggiuntive.

5.01 – Clausola broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 – in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta, incaricata dall'Amministrazione comunale e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni sul premio imponibile che dovranno comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti le presenti polizze, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

5.02 - Situazione sinistri.

La Compagnia, su richiesta della Contraente, si impegna, ogni 3 mesi, a fornire un elenco dettagliato dei sinistri al Broker e al Contraente, comprensivo degli importi, con indicazione dei dati del danneggiato, così suddiviso:

- pagati;
- posti a riserva;
- trasferiti;
- senza seguito.

5.03 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 delle legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.